

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 23708 /119/11/2020 del 15 dicembre 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 "Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria del Consiglio
Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.)"
(Rif. nota 2 novembre 2020, n. 14803 pervenuta in data 9 dicembre 2020 al n. 23073)

Oggetto: *Art. 15, comma 1, lett. a) Legge Regionale n. 78/76.*

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che, giusto decreto 18 novembre 2013, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Ali Terme un terreno catastato con il relativo fabbricato abusivo di circa 187 mq per adibirli a "*sede ed uffici di coordinamento delle attività di tutela e salvaguardia ambientale dell'istituenda Area Marina Protetta, nonché per la realizzazione di attività di volontariato da svolgere in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Associazioni Onlus al fine di promuovere la diffusione della cultura ecologica*".

Con deliberazione dl Consiglio comunale del comune di Ali Terme la struttura è stata dichiarata di prevalente interesse pubblico.

Pur tuttavia, si rileva che l'immobile oggetto della proposta progettuale è abusivo e sorge a meno di 150 metri dalla battigia; circostanza che ha comportato l'esclusione dalla relativa valutazione da parte del Ministero dell'Interno.

Anche la Richiedente Amministrazione ha avuto modo di esprimersi in merito, con nota 29 novembre 2019, n. 21132, confermando il vincolo di inedificabilità assoluta e rilevando il contrasto tra le predette opere ed i rilevanti interessi urbanistici ed ambientali tutelati dall'art. 31, comma 5, del DPR n. 380/01.

Ciò premesso, nell'ottica dell'utilizzazione dell'opera comunque dichiarata "*di prevalente interesse pubblico*" ed alla luce delle finalità a cui verrebbe destinata si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di considerare l'opera abusiva quale struttura destinata alla diretta fruizione del mare, che consentirebbe un'espressa deroga al vincolo di inedificabilità per le costruzioni entro i 150 metri dalla battigia, ai sensi dell'art. 15, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76: "*Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B (...) le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi esistenti. (...)*".

Sulla corretta interpretazione della dizione “*diretta fruizione del mare*” si è espressa copiosa giurisprudenza, fornendo un chiaro indirizzo in merito.

Può senz’altro affermarsi, quindi, che è opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti, l’uso del mare.¹

Rientrano in tale categoria gli impianti che debbono, oggettivamente e per loro stessa natura, essere collocati in prossimità del mare o della costa, con esclusione di tutti quei manufatti che con il mare hanno una relazione semplicemente indiretta o rispetto ai quali l’ubicazione in vicinanza del mare si configura quale meramente accidentale ed occasionale, per nulla necessaria né inerente all’attività in essi esercitata.²

Alla luce di tali considerazioni, nel rilevare come non può che essere rimessa alle determinazioni di codesta Amministrazione, nell’esercizio delle proprie competenze e prerogative, la classificazione dell’opera *de qua*, appare doveroso evidenziare come la destinazione prevista per il manufatto in questione (sede e uffici) non parrebbe direttamente connessa alla “*fruizione del mare*”.

Accedere ad un esito interpretativo “*estensivo*”, della richiamata disposizione, consentendo la deroga di realizzare a meno di 150 metri dal mare manufatti anche non strettamente correlati a tale scopo, svuoterebbe totalmente il contenuto e l’efficacia del principio introdotto nell’ordinamento con la norma in questione, rendendo non conseguibile il fine posto a fondamento della norma che è costituito dalla tutela delle coste, del paesaggio e della fruizione del mare da parte della collettività.

Nelle superiori considerazioni è l’avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

¹ Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007, n. 390.

² TAR Palermo sent. n. 1375/2001; n. 793/1995.

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

*F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993.